



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

osasco@ihnet.it

DISCIPLINARE DEI CRITERI PER LE CONCESSIONI IN USO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO AGRARIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 06/07/2009

Art. 1 - Concessione in uso: soggetti e finalità

1. I seguenti soggetti possono chiedere la concessione in uso della palestra dell'Istituto Agrario:
 - a. Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, o loro forme associative, costituite ed affiliate ad almeno una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I., costituite conformemente alla vigente normativa,
 - b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
 - c. Discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.,
 - d. Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.,
 - e. Istituti scolastici,
 - f. Enti pubblici,
 - g. Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport,
 - h. Utenti che abbiano sottoscritto congiuntamente un'istanza per le sole concessioni in uso temporaneo.

2. **I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere la concessione in uso di una o più strutture per le seguenti finalità:**
 - a. Attività sportiva agonistica;
 - b. Attività sportiva non agonistica;
 - c. Attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport;
 - d. Attività sportiva per le scuole;
 - e. Attività motoria di base;
 - f. Attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani;
 - g. Attività ricreativa, sociale ed amatoriale;
 - h. Manifestazioni sportive.

Art. 2 – Concessioni in uso extrascolastico della palestra annessa all' Istituto Agrario

1. La palestra annessa all' edificio scolastico Istituto Agrario è destinata, in via prioritaria, all'uso scolastico. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive

organizzate dall'Istituto scolastico, la struttura è concessa a terzi per l'uso in orario extrascolastico, secondo la legislazione nazionale o regionale vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1) si realizza una coerente attività di programmazione basata su una puntuale e precisa definizione degli spazi disponibili.
3. La definizione degli spazi disponibili è altresì subordinata al rilascio, previa richiesta, del nulla-osta da parte dell'istituto scolastico competente, ai sensi di legge. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio di istituto

Art. 3 - Assegnazione delle concessioni in uso annuale

1. L'istanza per la concessione in uso annuale della palestra deve essere inviata al Comune entro la data e con le modalità previste da un avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La diffusione dell'avviso è assicurata con qualsiasi mezzo di pubblicità ritenuto idoneo. L'avviso è corredato da idonei fac-simile conformi alla normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. L'avviso può quantificare le penalizzazioni previste a carico dei soggetti istanti che, qualora già concessionari di impianti sportivi provinciali, si siano resi responsabili di gestioni non corrette seppure non altrimenti sanzionate. Nel medesimo avviso sono descritti i casi e le modalità delle penalizzazioni stesse.
4. L'istanza deve contenere l'indicazione:
 - della struttura sportiva richiesta in concessione, con il limite di un monte ore settimanale di impiego stabilito nell'avviso,
 - delle discipline da praticare,
 - della tipologia di utenza a cui si rivolge,
 - del possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso.
5. Sulle istanze l'ufficio comunale competente esegue l'istruttoria e redige la graduatoria, organizzata sulla base dei punteggi indicati nell'Avviso ed associati a ciascun criterio tra quelli di cui al successivo comma, che possono essere integrati e modificati, in sede di approvazione dell'Avviso.
6. Il sistema di punteggio rispetta i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - radicamento sul territorio, espresso in termini di insediamento nel territorio in cui è ubicata la struttura sportiva, per lo svolgimento di altre attività e di coinvolgimento di cittadini residenti in Osasco.
 - attività svolte in favore delle fasce deboli della popolazione,
 - tipologia di richiedente, con privilegio nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche o loro consorzi e in subordine, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni, istituti scolastici ed enti pubblici,
 - rilevanza dell'attività agonistica eventualmente svolta,
 - valorizzazione degli sport meno diffusi,

- professionalità desumibile dal numero di appartenenti allo staff tecnico in possesso dei requisiti di preparatore atletico con diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente,
 - coinvolgimento dell'utenza, in termini quantitativi, nell'ultimo anno, in particolare dell'utenza residente nel Comune di Osasco.
7. La graduatoria è approvata mediante deliberazione della Giunta Comunale.
 8. Al soggetto primo classificato in graduatoria sono concessi gli spazi richiesti; gli spazi rimasti disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati nelle posizioni utili successive alla prima. Nel caso in cui l'offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare in senso conforme il proprio piano di utilizzo della struttura.
 9. Le eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da assegnare, vengono prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto indipendentemente dalla graduatoria di riferimento.
 10. In caso di parità di punteggio è preferito il soggetto con sede in Osasco oppure nel caso di non sede in Osasco il soggetto di più risalente costituzione, come dimostrato dall'atto costitutivo o equivalente.
 11. Gli spazi definitivamente non assegnati vengono conservati per le eventuali concessioni temporanee.
 12. Nel caso di revoca della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, gli spazi resisi liberi sono riassegnati ai soggetti che non abbiano ottenuto gli spazi richiesti, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
 13. Le strutture sportive annessi agli edifici scolastici, ai fini dell'utilizzo in orario extra scolastico, devono essere prioritariamente concesse ai soggetti di cui all'art. 1, aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Art. 4– Concessioni in uso temporaneo.

1. Le concessioni in uso temporaneo possono essere a titolo gratuito, al ricorrere di particolari motivazioni di interesse pubblico, ovvero a titolo oneroso.
2. Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate in base agli spazi rimasti disponibili a seguito del rilascio delle concessioni annuali.
3. Le concessioni in uso temporaneo non soggiacciono alla procedura di cui ai precedenti articoli: l'unico criterio utilizzato, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 3, è quello temporale di presentazione dell'istanza.
4. La concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, è rilasciata dall'ufficio comunale competente e contiene il disciplinare di cui al successivo articolo.
5. La concessione in uso temporaneo, a titolo gratuito, è rilasciata con deliberazione della Giunta Comunale con specifica motivazione, tale da consentire deroga all'applicazione della tariffa.

Art. 5 - Disciplinare di concessione in uso

1. Il beneficiario della concessione in uso annuale o temporaneo è tenuto a sottoscrivere apposito disciplinare nel quale sono descritti i termini del rapporto.
2. Il disciplinare deve prevedere almeno i seguenti elementi:
 - l'identità e la natura giuridica del concessionario,
 - l'oggetto della concessione,
 - le modalità di utilizzo,
 - gli obblighi connessi alla concessione,
 - le garanzie che il concessionario è tenuto a prestare, ivi comprese le eventuali cauzioni,
 - la durata della concessione,
 - le spese generali connesse all'utilizzo,
 - gli oneri tariffari e le relative modalità di corresponsione della tariffa.
3. Il disciplinare è sottoscritto dal dirigente della struttura provinciale competente per il turismo e sport e dal legale rappresentante del concessionario e, per il Comune, dal Responsabile del Servizio.

Art. 6 - Sospensione delle concessioni d'uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni d'uso della palestra nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, la palestra non sia agibile.
3. Le concessioni in uso della palestra annessa all'edificio scolastico in orario extra-scolastico potranno essere sospese temporaneamente, in accordo con l'Istituto scolastico, altresì per ragioni tecniche contingenti di manutenzione delle strutture sportive provinciali. In tale caso si provvede a comunicare con congruo anticipo la sospensione agli utenti.
4. Nulla è dovuto al concessionario per le sospensioni di cui al presente articolo, fatta salva la sospensione dell'obbligo di corrispondere le tariffe previste per le concessioni in uso annuale.

Art. 7 – Obblighi assicurativi

1. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza della struttura sportiva a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti.
2. La Provincia ed il Comune non rispondono dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo della struttura sportiva concesse né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.

Art. 8 – Pulizia

1. Il concessionario deve provvedere alla pulizia della struttura sportiva, dei servizi igienici e degli spogliatoi, assumendosene i relativi oneri, al termine dell'uso quotidiano.
2. Il concessionario deve individuare una persona referente per le pulizie e comunicarla al Comune.

Art. 9 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il beneficiario decade dalla concessione in uso o in gestione nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini della documentazione eventualmente richiesta;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili poiché i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Provinciale e/o Comunale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) mancato rispetto degli obblighi previdenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - g) cessione della concessione a terzi;
 - h) grave e reiterata mancanza di pulizia;
 - i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - j) rilevante scadenza del decoro del complesso sportivo;
 - k) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - l) gravi inadempienze relativamente all'attuazione dell'eventuale programma di opere programmate di investimenti;
 - m) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso dell'anno solare.
 - n) Morosità nel pagamento delle tariffe d'uso,
 - o) Accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da negligenza.
2. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico, fatta salva la possibilità di stabilire particolari clausole di salvaguardia in favore del concessionario nel caso siano stati effettuati investimenti da parte di quest'ultimo senza che sia trascorso il naturale periodo fissato per l'ammortamento dei costi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. L'estinzione o lo scioglimento della persona giuridica titolare della concessione deve essere comunicata al Comune ed alla Provincia almeno sei mesi prima e comporta la rinuncia alla concessione.

Art. 10- Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. La disciplina generale del sistema tariffario, relativo alla concessione in uso delle strutture sportive provinciali è competenza del Consiglio Provinciale e l'atto conseguente è deliberato entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

2. La determinazione puntuale delle tariffe, relative alla concessione in uso delle strutture sportive provinciali, è competenza della Giunta Provinciale, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio Provinciale: le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.
3. Le tariffe per la concessione in uso delle strutture sportive provinciali sono determinate in base alla tipologia di struttura, alla sua classificazione per le strutture sportive annesse ad edifici scolastici, e corrispondono all'uso orario, al giorno di utilizzo o, se ritenuto opportuno, ad un monte ore predeterminato.
4. Oltre agli aspetti tecnici, le tariffe sono stabilite in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili. Detti criteri possono essere modificati o integrati dall'atto di cui al comma 1.

Art. 11 - Mancato pagamento di tariffe e canoni

1. Il mancato pagamento delle tariffe e dei canoni previsti è causa di immediata revoca delle concessione.
2. Nel caso di concessione in gestione, il concessionario si obbliga ad applicare le tariffe stabilite annualmente dal concedente, comprese le eventuali agevolazioni, oppure le tariffe concordate, incamerando gli introiti e regolando il rapporto giuridico con il fruitore autonomamente.
3. In caso di concessione in uso, il pagamento delle tariffe deve essere effettuato direttamente in favore della Provincia.
4. I canoni ed i rimborsi previsti dal Regolamento provinciale per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi vengono incamerati direttamente dalla Provincia.
5. La Provincia rilascia, in tutti i casi in cui incamera direttamente le risorse, regolare fattura.
6. A garanzia dei pagamenti la Provincia può richiedere, in sede di concessione, il rilascio di apposita polizza fidejussoria a titolo cauzionale: tale polizza copre anche gli eventuali danni arrecati alle strutture e ai suoi beni e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare vengono applicate le norme del Regolamento per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4078433 in data 22/01/2008 entrato in vigore il 13/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni.